DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1986

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3610/85 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

(86/45/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3610/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare [3], è stata indetta una gara per la fornitura di 1 540 tonnellate di butteroil, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 [5] prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3610/85 sono fissate come segue:

— partita A: 355 655 ECU (D),
— partita B: 70 888 ECU (B).

Articolo 2

Gli stati membri all'eccezione della Spagna e del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 20.
[4] GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
[5] GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.